

-----STATUTO-----

---Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata---

-----Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa -----
-----applicabile-----

Ai sensi e per gli effetti del "Codice del Terzo Settore", è
costituita l'Associazione di Volontariato denominata -----
"MISSIONE AFRICA - Organizzazione di Volontariato (ODV) "-----

-----Articolo 2) Sede-----

L'Associazione ha sede in San Severo.-----

-----Articolo 3) Scopo-----

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, pluralistiche e
di utilità sociale, ed in particolare opera nel settore della
cooperazione allo sviluppo e alla sensibilizzazione per il
perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà
sociale da conseguire mediante l'integrazione delle persone e
delle culture per una costruttiva e pacifica convivenza. -----
L'Associazione opera su base volontaristica dei propri asso-
ciati secondo le modalità e gli effetti previsti per le Or-
ganizzazioni di Volontariato (ODV) e per gli Enti del Terzo
Settore (ETS).-----

-----Articolo 4) Oggetto e Attività-----

4.1. L'Associazione ha come scopo in Italia e all'estero la
promozione di uno sviluppo equo e sostenibile, il tutto at-
traverso il rispetto delle diversità e della valorizzazione
delle risorse presenti in ogni realtà umana in un clima di
comunicazione e partecipazione, attraverso le seguenti
attività:-----

- Interventi e servizi sociali ai sensi delle normative di
riferimento;-----
- Prestazioni socio-sanitarie e di quelle previste per legge;
- Perseguimento della parità di genere, della dignità delle
donne attraverso la lotta alle mutilazioni genitali e ai ma-
trimoni precoci;-----
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-
rale di cui al presente articolo;-----
- Organizzazione e gestione di attività turistiche solidali;--
- Attività di educazione, informazione, promozione e rap-
presentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale in aree economiche svantaggiate,
situate, di norma, in un Paese in via di sviluppo e/o anche in
Italia;-----
- Creazione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;-----
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o pro-

dotti previsti per legge, ed erogazione di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche in caso di calamità;--

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;-----

-Procedure di adozione internazionale;-----

4.2. In particolare l'Associazione, come organizzazione di volontariato, persegue attraverso il volontariato, la solidarietà sociale e la compartecipazione, senza discriminazioni di carattere politico. -----

4.3. Le attività sono svolte mediante l'impiego prevalente di volontari, nonché, ove necessario, con il supporto di personale dipendente o di professionisti qualificati, e possono essere realizzate in collaborazione con enti pubblici e privati, altri Enti del Terzo Settore, organizzazioni non governative e organismi nazionali e internazionali.-----

L'Associazione intende dare impulso a esperienze di volontariato e di sostegno alle popolazioni di tutti i Paesi, ivi compresi quelli in via di sviluppo, in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza. Intende, inoltre, concorrere allo sviluppo economico, sociale e spirituale delle popolazioni emarginate che vivono nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).-----

L'Associazione si propone anche di collaborare con le organizzazioni non governative di altri Paesi sostenendo comunità emarginate e intraprendendo cammini di autosviluppo umano, sociale ed economico e culturale.-----

L'Associazione mira al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.-----

4.4. Per realizzare i propri scopi l'Associazione potrà, in via esemplificativa, svolgere le seguenti attività:-----

- coinvolgere l'opinione pubblica sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo e alle zone di intervento;-----
- attuare qualsiasi progetto nazionale, europeo e internazionale diretto allo sviluppo delle trasformazioni sociali, culturali ed economiche nei Paesi in via di sviluppo;-----
- supportare i volontari con una adeguata preparazione umana e professionale per cooperare alla crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti nelle zone di intervento;-----
- eseguire operazioni tendenti allo sviluppo autonomo delle economie dei Paesi emergenti; attuare programmi settoriali, plurisetoriali o integrati, con la finalità di contribuire al potenziamento;-----

- realizzare piani di sviluppo nei Paesi emergenti interessando tutti i comparti della realtà economica e sociale, con l'occupazione di volontari ed esperti, in cooperazione con le popolazioni interessate e in armonia con i piani di sviluppo locali;-----
- pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi sopra esposti;-----
- collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;-----
- collaborare con organismi, movimenti, gruppi o comunità che, vivendo gli stessi scopi dell'Associazione, promuovano la conoscenza, la cultura e il lavoro tra popoli diversi;-----
- aderire a Enti, Organizzazioni, unioni, federazioni nazionali e internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi;-----
- promuovere attività varie volte a finanziare e realizzare, in proprio o in collaborazione con altre associazioni, ETS e/o ONG, progetti di sviluppo integrato a beneficio delle popolazioni più disagiate presenti nei PVS, ad esempio: bonifiche e coltivazioni di terreni, piccole industrie basate sulle comunità rurali, laboratori artigianali, programmi di istruzione e di addestramento professionale, programmi sanitari, consolidamento di processi di auto-sviluppo sociale, culturale ed economico, programmi di microcredito e di edilizia abitativa ecosostenibile, miglioramento della condizione femminile, salvaguardia dei diritti dei bambini, protezione del patrimonio ambientale;-----
- istituire programmi educativi contribuendo al sostegno economico a distanza di bambini/e in età scolare, alla costruzione di edifici scolastici e all'avvio e gestione di tutte le attività educative complementari e connesse;-----
- rappresentare i propri associati a livello nazionale nell'ambito della cooperazione governativa italiana e della cooperazione internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo;-----
- promuovere e gestire l'adozione a distanza;-----
- promuovere la cultura, le tradizioni e la tutela di diritti del continente Africa mediante manifestazioni ricreative, eventi, seminari, convegni, siti internet, pubblicazioni, serate a tema e concerti;-----
- promuovere e partecipare ad attività a tutela dei profughi e rifugiati politici;-----
- promuovere ed attuare attività a favore di minori e minori non accompagnati anche mediante la gestione di case famiglia;-----
- adoperarsi per individuare, prevenire, segnalare e rimuovere le cause che sono alla radice di situazioni di abbandono o di discriminazione, sfruttamento od abuso dell'infanzia, collaborando con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, autorità statali, regionali e

locali, persone, enti, associazioni ed organizzazioni che perseguono fini analoghi all'Associazione, anche per la creazione di servizi psico-socio-educativi e di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;-----

- favorire ogni azione che tenda a dare una famiglia ai bambini che ne sono privi o che si trovano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato, promuovendo la conoscenza e la diffusione dell'istituto dell'adozione, in particolare di quella internazionale, di cui l'Associazione riconosce il carattere di sussidiarietà, con l'intento di contribuire al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, nel rispetto di ogni diversità delle caratteristiche di genere, culturali, religiose ed etniche e nella consapevolezza che la famiglia è l'elemento fondamentale del tessuto sociale e costituisce l'ambiente più idoneo per la crescita armonica di ogni bambino così come espresso dalla Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del Fanciullo del 20/11/1989 e dalla Convenzione de L'Aja del 29/05/1993;-----

- favorire la permanenza dei bambini nella propria famiglia naturale o, comunque, nel proprio Paese di origine, anche attraverso strumenti di solidarietà quali il sostegno a distanza;-----

4.5. Inoltre l'Associazione potrà:-----

- a. partecipare e/o collaborare a programmi di enti ed organismi anche internazionali, aventi finalità analoghe;-----
- b. gestire siti internet nell'ambito associativo e di volontariato.-----

4.6. L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.-----

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, come gli aiuti umanitari.-----

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, dell'attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore, compatibili con gli scopi sociali. -----

-----Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti-----

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.-----

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o av-

valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.-----

5.3. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

5.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.--

5.5. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. -----

5.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

5.7. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che anche occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

-----Articolo 6) Durata-----

L'Associazione ha durata indeterminata.-----

-----Titolo II - Associati-----

-----Articolo 7) Definizione-----

7.1. Sono membri i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verificano una causa di cessazione della loro qualità di Associati.-----

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:----

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;-----

b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali

membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisando che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senza altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

-----Articolo 8) Numero minimo di Associati-----

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno quattro Organizzazioni di Volontariato.

-----Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati-----

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

-----Articolo 10) Ammissione degli Associati-----

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che non godono della piena rispettabilità.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo di cui all'Articolo 39 del presente Statuto, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ri-

corso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

-----Articolo 11) Recesso dell'Associato-----

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

-----Articolo 12) Esclusione dell'Associato-----

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;-----

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.-----

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.-----

-----Titolo III - Patrimonio ed entrate-----

-----Articolo 13) Patrimonio iniziale-----

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate nella sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui valore complessivo è di euro cento (euro 100).-----

-----Articolo 14) Entrate-----

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:-----

a) la percezione della Quota Annuale;-----

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo all'incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;-----

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dello Statuto;-----

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;-----

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;-----

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata all'incremento del suo patrimonio.-----

-----Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale-----

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").-----

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo ("la Quota Annuale").-----

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico re-

golamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:-----

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;-----
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.-----

---Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti---

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.-----

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:-----

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;-----

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.-----

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.-----

-----Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti-----

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripe-

tibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.-----

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.-----

-----Articolo 18) Incremento del patrimonio-----

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:-----

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;--
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.-----

-----Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio-----

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.-----

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.-----

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.---

-----Articolo 20) Divisione di distribuzione-----

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

---Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare----

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.-----

-----Titolo IV - Sistema di governance-----

-----Articolo 22) Organi-----

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi") :-----

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");-----

b) il Consiglio Direttivo;-----

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");-----

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");-----

e) il Tesoriere;-----

f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);-----

g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);-----

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).-----

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.-----

-----Sezione I - Assemblea degli Associati-----

-----Articolo 23) Principi generali-----

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.-----

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.-----

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.-----

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.-----

-----Articolo 24) Competenze dell'Assemblea-----

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.-----

24.2. L'Assemblea inoltre:-----

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;-----

- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

-----Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea-----

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% degli Associati o da almeno quattro Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Foggia.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. Qualora il numero degli Associati superi le dieci unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno due volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

-----Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea-----

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.-----

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.-----

-----Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea-----

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:-----

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;-----

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.-----

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.-----

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.-----

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.-----

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.-----

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega, deleghe il cui conferimento non può superare il numero di tre. Per le modifiche statutarie in I e II convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati.-----

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.-----

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.-----

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.-----

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Asso-

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.-----

-Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

I Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.-----

German Kraft
Kilip's dogs
Bougie's Barichan

Rede Training
Post all land

Armen Hill
Kilip's dogs
Kilip's dogs

German
Kilip's dogs
Kilip's dogs

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.-----

-----Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo-----

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.-----

29.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate come Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.-----

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabile, il fallito e chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche: di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.-----

-----Articolo 30) Gratuità dell'incarico-----

30.1. Dalla nomina di un Consigliere, di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario, di un Tesoriere o di un membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----Articolo 31) Durata della carica-----

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.-----

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.-----

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, per la sua sostituzione provvederà l'Assemblea dei Soci. Il Consigliere eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.-----

-----Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo-----

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri o dall'Organo di Controllo.-----

32.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.-----

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

-----Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo-----

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:---

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;---

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;---

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;---

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-

Giorgio Lotti
Filippo De
Bongiovanni

Regi
Poff
Lotti

Di
Poff
Lotti

Giorgio Lotti
Filippo De
Bongiovanni

gomenti all'ordine del giorno;-----
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

-----Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri-----

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata per legge.-----

-----Articolo 35) Comitato Esecutivo-----

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri tre Consiglieri.-----

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.-----

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.-----

---Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, ---

-----Tesoriere-----

-----Articolo 36) Presidente e Vice Presidente-----

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:-----

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;-----

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;-----

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;-----

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;-----

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.-----

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.-----

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.-----

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

-----Articolo 37) Segretario-----

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

-----Articolo 38) Tesoriere-----

38.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

-----Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale-----

-----Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo-----

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Severino
F.lli
Buccheri

Regi
F.lli
F.lli

F.lli
F.lli
F.lli

F.lli
F.lli
F.lli

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:-----

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:--
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:-----
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.-----

39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.---

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo-----
-----di Controllo-----

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:--

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;-----
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;-----
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;-----
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;-----
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.-----

-----Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo-----

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.-----

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.-----

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo-----

42.1. L'Organo di Controllo:-----

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;-----
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;-----
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(81), qualora applicabili;-----
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;-----
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;-----
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;-----
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----
- 42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. -----
- 42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.-----
- 42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.-----
- 42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.-----
- 42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.-----
- 42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal componente più anziano d'età.-----
- 42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.-----
- 42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----
- 42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.-----

Brigitte Larnoch

Renzo

Regi Primaries

Giuseppe

Luigi

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

-----Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo-----

43.1. L'Assemblea degli associati delibera in merito al compenso per i membri dell'Organo di Controllo nel caso in cui non si opti per la gratuità dell'incarico.

-----Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale-----

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

-----Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale-----

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

-----Titolo V - Bilanci, libri e scritture-----

-----Articolo 46) Esercizi associativi-----

46.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

-----Articolo 47) Bilancio d'esercizio-----

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

-----Articolo 48) Bilancio sociale-----

48.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Severino Dotti
Fabrizio Longo
Stefano Tassinari

Federico Baccin
Nello de Luca

Giuliano Milla
Francesca Longo

Giulio Milla

Giulio Milla

-----Articolo 49) Scritture contabili-----
49.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

-----Articolo 50) Libri dell'Associazione-----
50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

50.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali.

50.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

-----Titolo VI - Estinzione e scioglimento-----
-----Articolo 51) Devoluzione del patrimonio-----

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Soci.

-----Titolo VII - Arbitrato-----

-----Articolo 52) Clausola compromissoria-----

52.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.-----

52.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Foggia.-----

52.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capo-luogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.-----

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.-----

-----Articolo 53) Rinvio-----

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme previste dal Codice del Terzo Settore, dalle norme del codice civile e dalle norme in materia.-----

Gennaro Iusto
Filippo Zapp
Pegoli Brindani
Raffaele Roub
Giuseppe R. B.
Lodovico Lago
Giuseppe Fedeo Lano
Guglielmo Paveschian

Annunziata

A circular postmark is located to the right of the handwritten word "Annunziata". The postmark is faint and mostly illegible, but it appears to contain some text and a central design.

SPAZIO IN BIANCO ANNULATO

Copia conforme all'originale. Si rilascia per gli usi di legge.
San Severo, 15 maggio 2026.

